

TRIBUNALE DI NOLA – SEZIONE LAVORO
RECLAMO AI SENSI DELL'ART. 669 TERDECIES C.P.C.

del sig. **VERLANTI FRANCESCO**, nato a Boscotrecase (NA) il 18.6.1955 residente a Casalnuovo (NA) via Arcora n. 54, C.F. VRLFNC55H18B077J, rappresentato e difeso, come in atti, dall'Avv. Anna Polito, C.F. PLTNNA58H61F839X p.e.c. annapolito@avvocatinapoli.legalmail.it e dall'Avv. Leonardo Sagnibene C.F. SGNLRD75M01F838S p.e.c. leonardosagnibene@avvocatinapoli.legalmail.it, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Napoli al Vico Pallonetto a Santa Chiara n. 11 tel. e fax 0810125779

CONTRO

- il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via dei Diaz n. 11 (C.F. 80185250588);
- l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz n. 11 (C.F. 80039860632).

PER L'ANNULLAMENTO E/O REVOCA

del decreto di rigetto n. cronol. 31398/2021 del 26.10.2021 emesso dal Tribunale di Nola, Sez. Lavoro, nel procedimento ex artt. 669 *quater* e 700 c.p.c. iscritto con R.G.N. 3666/2021 – 1, Giudice Dott.ssa Francesca Fucci

FATTO

Con Decreto adottato in data 13.07.2011 dal M.I.U.R. – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale della scuola, pubblicato sulla G.U. 4ª serie speciale n. 56 del 15.07.2011, il Ministero indiva il “*concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi*”.

Il ricorrente presentava domanda di partecipazione alla suindicata procedura e sostenute le previste prove preselettive non veniva ammesso a partecipare alle successive fasi della procedura concorsuale non avendo raggiunto l'80 % delle risposte esatte in cento minuti a



causa delle difficoltà oggettive e delle lungaggini determinate dalla farraginoso organizzazione della procedura.

Pertanto atteso che l'esclusione del ricorrente alla successiva prova scritta era manifestamente illegittima, impedendone la partecipazione al concorso, lo stesso adiva il T.A.R. Campania – Napoli unitamente ad altri candidati esclusi, chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, del giudizio di non idoneità.

Il T.A.R. Campania Napoli con il decreto inaudita altera parte n. 1951 del 13.12.2011, accoglieva l'istanza cautelare e successivamente dichiarava la propria incompetenza territoriale, e pertanto il ricorso veniva riassunto innanzi al T.A.R. Lazio Roma.

Successivamente il ricorrente, dopo aver superato le due prove scritte, veniva regolarmente inserito nell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale che veniva effettuata secondo il calendario disposto dalla Commissione, superando anche quest'ultima prova concorsuale.

Successivamente l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania procedeva alla fase di cui all'art. 12, comma 5, del bando di concorso inerente la valutazione dei titoli, tuttavia prima della pubblicazione della graduatoria di merito, provvedeva a escludere nuovamente il ricorrente dal concorso per il mancato superamento della prova preselettiva.

Nelle more della fissazione dell'udienza di discussione del ricorso, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale Ufficio V – Dirigenti Scolastici con il decreto Prot. N. AOODRCA.9248 del 18.12.2014 approvava e pubblicava la graduatoria generale di merito del concorso.

Il Collegio della Sez. 3^a Bis T.A.R. Lazio Roma con la sentenza n. 915 del 19.1.2017 definiva il giudizio nei seguenti termini: *“a) respinge il ricorso principale, b) accoglie i motivi aggiunti, e per l'effetto annulla la graduatoria in epigrafe nella parte in cui non contempla i ricorrenti”*.

Con Ricorso in Appello i controinteressati in primo grado, divenuti appellanti principali deducevano l'illegittimità della sentenza del T.A.R. Lazio.

Con memoria di costituzione e contestuale appello incidentale il dott. Verlanti unitamente agli altri ricorrenti da un lato resisteva in giudizio evidenziando l'infondatezza dell'appello principale, dall'altro, contestava il capo dell'appellata sentenza che negava l'applicabilità del principio dell'assorbimento alla fattispecie.



Il Collegio della Sez. 6^a del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6174 pubblicata in data 13.10.2020 confermava, ancorché con altra motivazione, la sentenza del T.A.R. Lazio Roma n. 915 del 19.1.2017.

In particolare la citata sentenza avendo chiarito che la previsione dell'art. 17, comma 1-bis, D.L. 12.9.2013, n. 104, convertito nella L. 8.11.2013, n. 128, con la trasformazione della graduatoria di merito del concorso in una graduatoria ad esaurimento, aveva reso superfluo, ai fini dell'idoneità dei candidati all'assunzione come dirigenti scolastici, il superamento dei test preliminari, accertando il diritto dei candidati che avevano superato le prove scritte ed orali, ad essere inseriti nella graduatoria concorsuale poiché **“avevano dimostrato di possedere i requisiti scientifico-culturali per assumere il ruolo di dirigenti scolastici”**.

Successivamente non avendo l'amministrazione scolastica provveduto all'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, con formale atto di diffida e messa in mora del 25.1.2021 un gruppo di candidati, tra cui la attuale reclamante, diffidavano l'Ufficio scolastico Regionale per la Campania *“ad una sollecita definizione della procedura di valutazione dei titoli dei candidati, ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso, ed all'inserimento dei nominativi degli stessi nella graduatoria generale di merito della procedura concorsuale”*.

Con il decreto prot. 12263 del 1.4.2021 l'Ufficio dava finalmente esecuzione alla sentenza e pubblicava l'integrazione della graduatoria generale di merito del concorso, integrando la stessa con l'inserimento a pettine del nominativo e del punteggio del **dott. Verlanti Francesco: collocato al posto 600 ter con un punteggio complessivo di 66,90**

Con formale atto di diffida e messa in mora del 18.5.2021 un gruppo di candidati, tra cui il dott. Verlanti, diffidavano l'Ufficio scolastico Regionale per la Campania *“a) all'immediata assunzione in servizio degli istanti conferendo loro l'incarico dirigenziale ai sensi degli artt. 10 ed 11 del C.C.N.L. della dirigenza scolastica dell'11.4.2006 per l'anno scolastico 2021/2022, con il riconoscimento dell'immissione in ruolo dalle rispettive decorrenze secondo l'ordine della graduatoria di cui al concorso indetto con D.D.G. 13.7.2011 come modificata, da ultimo con decreto prot. n. AOODRCA. 3355 dell'1.4.2015, ripristinando la loro posizione rispetto a candidati precedentemente immessi in servizio ancorché con un punteggio inferiore nella graduatoria medesima”*.



Del tutto inopinatamente l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio V con la Nota prot. 21159 del 9.6.2021, nel precisare di aver provveduto all'esecuzione della sentenza con l'inserimento a pettine dei ricorrenti nella graduatoria e riconoscendo il diritto degli stessi all'immissione in ruolo scaturente dalle statuizioni del giudice amministrativo, tuttavia riteneva che: *“...Ebbene, i ricorrenti verranno inseriti nei ruoli della regione Campania non appena si realizzi la condizione della sussistenza di posti vacanti e disponibili scorrendo di volta in volta la graduatoria...”*.

Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. il ricorrente, unitamente ad altri colleghi, adiva il Tribunale chiedendo: *“A) In via preliminare valutare l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento del ricorso in G.U. autorizzando la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i dirigenti scolastici del “concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi” indetto DDG del 13.7.2011 pubblicato sulla G.U. 4ª serie speciale n. 56 del 15.07.2011, mediante la pubblicazione del presente ricorso sul sito web istituzionale del M.I. e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania; B) nel merito: 1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla immediata assunzione in servizio, per l'anno scolastico 2021/2022, previa disapplicazione, ove ritento necessario: a) della Nota l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio V prot. 21159 del 9.6.2021, b) del decreto del Ministero dell'istruzione n. 175 del 14.5.2021, c) dalla Circolare del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico Ufficio II Dirigenti Scolastici prot. n. 17877 del 9.6.2021; d) delle assunzioni nei ruoli dei dirigenti scolastici effettuate dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania in violazione del diritto delle ricorrenti; 2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'immissione in servizio con la retrodatazione degli effetti giuridici in base al punteggio conseguito in graduatoria ed in particolare: *Ventre Carmela dal 1.9.2018; ed i ricorrenti Fornaro Luisa, Boccia Enrico Giuseppe, Santaniello Sergio, **Verlanti Francesco dal 1.9.2019***; 3) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere collocati al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di*



servizio riconosciuta a seguito dell'accoglimento della domanda di cui al punto 2) secondo quanto previsto dal C.C.N.L. relativo all'area della Dirigenza scolastica; 4) condannare il M.I. e l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania alla ricostruzione della posizione previdenziale dei ricorrenti con il conseguente versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali a partire dalla data in cui avrebbero avuto diritto all'assunzione e fino alla effettiva immissione in servizio; 5) ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di emanare tutti gli atti ritenuti necessari per consentire l'immediata ed effettiva assunzione dei ricorrenti in servizio; 6) condannare il M.I. e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania al pagamento delle spese di lite ed alla rifusione dell'importo del contributo unificato ai procuratori antistatari, per averne fatto anticipo".

Con ricorso ai sensi degli artt. 669 quater e 700 c.p.c. il ricorrente, precisava in ordine alla sussistenza del *periculum in mora*, che: **"Sul punto, ai fini della valutazione del pregiudizio imminente, anche rispetto ai tempi di definizione del giudizio di merito, va debitamente tenuto conto dell'attuale età del ricorrente, in particolare il dott. Francesco Verlanti potrebbe svolgere le funzioni dirigenziali per un solo anno, dell'anzianità nel ruolo di docente richiesta per la partecipazione al concorso, dei 10 anni trascorsi per risoluzione della vicenda giudiziaria amministrativa, dei limiti di età previsti per la quiescenza dei dirigenti scolastici, per comprendere che un anno scolastico ... incide, ingiustamente e profondamente sull'orizzonte professionale del ricorrente"** e chiedeva, unitamente ad altri colleghi, al Tribunale di **"ordinare al M.I. e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ognuno per quanto di competenza, di adottare tutti gli atti ritenuti necessari per consentire l'immediata ed effettiva assunzione delle ricorrenti in servizio per l'anno scolastico 2021/2022"**.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in persona del Direttore Generale *pro tempore* dell'Ufficio medesimo, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. evidenziando l'infondatezza dell'istanza cautelare per mancanza dei presupposti di cui all'art. 700 c.p.c.

Più precisamente, nel riconoscere sostanzialmente il diritto del ricorrente all'immissione in ruolo in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, la difesa dell'amministrazione, pur



sostenendo erroneamente la subordinazione dell'assunzione in servizio dell'interessato alla sussistenza di posti che si renderanno vacanti e disponibili nel corso degli anni scolastici a venire in dipendenza dai vincoli derivanti dalla legislazione e dalle autorizzazioni alle assunzioni del MEF, non ravvisava, altresì la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile lamentato.

Gli Avv.ti del reclamante provvedevano al deposito di documenti, in particolare dell'estratto I.N.P.S. del conto previdenziale del dott. Verlanti, comprovanti la situazione particolare dello stesso, tale da far emergere in maniera inequivocabile la particolare gravità del "*pregiudizio imminente ed irreparabile*" cui lo stesso è esposto in mancanza dell'immissione in ruolo nell'anno corrente.

Nello specifico il dott. Francesco Verlanti attesa l'età anagrafica di anni 66 può svolgere le funzioni dirigenziali solo per il corrente anno scolastico 2021/2022, dovendo inevitabilmente alla del 1.9.2022 essere posto in quiescenza.

Nell'udienza del 30.9.2021, in sede di libero interrogatorio, come risulta dal Verbale di udienza, il dott. Verlanti dichiarava "***di voler precisare che dal 1.9.2022 sarà in quiescenza per età anagrafica quindi il mancato riconoscimento del proprio diritto determinerebbe un danno economico anche sulla pensione, oltre che morale atteso che non riuscirebbe a svolgere neanche un anno di funzioni dirigenziali***".

A seguito dell'udienza di discussione il giudice con il decreto n. cronol. 31398/2021 del 26.10.2021 rigettava la proposta istanza cautelare.

L'ordinanza di rigetto è palesemente erronea e se ne chiede, pertanto, l'annullamento e /o la revoca per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) Risulta, in primo luogo, evidente come l'ordinanza oggi impugnata sia palesemente viziata, laddove il giudice adito, nel rigettare la domanda cautelare riteneva insussistente il "*periculum in mora*" precisando che: "***dalla prospettazione attorea, quindi il pregiudizio derivante dalla ritardata assunzione deve ritenersi consolidato nella sfera giuridica di parte ricorrente al momento della pubblicazione della graduatoria di merito adottata in ottemperanza al summenzionato provvedimento (decreto n. 12263 dell'1.4.2021) o,***



comunque, al momento dell'adozione della nota protocollo n. 21159 del 9.6.2021, che costituisce di per sé il momento in cui la P.A. ha manifestato in modo inequivocabile il proprio intento di procedere alle nuove assunzioni solo in presenza di posti vacanti e disponibili. La circostanza che la domanda cautelare sia stata invece proposta il 23.8.2021, a distanza di tempo sia dalla presentazione del ricorso di merito (12.7.2021) sia dalla pubblicazione della graduatoria di merito rettificata, è dunque già un elemento di incisiva rilevanza nell'escludere la sussistenza del periculum in mora, come peraltro osservato in un precedente del Tribunale di Napoli nord su ricorso proposto da altra docente in condizioni analoghe a quelle dei ricorrenti nell'odierno giudizio ed allegato alla produzione di parte resistente".

A ben vedere, come emerge dalle laconiche motivazioni poste a base del rigetto della domanda cautelare, il giudice, pur ritenendo sussistente il pregiudizio alla "sfera giuridica di parte ricorrente" sostiene che detto pregiudizio al momento della proposizione del ricorso ex art. 669 *quater* c.p.c. non avesse più i necessari caratteri dell'attualità e della imminenza. Nello specifico, del tutto erroneamente il giudice di prime cure ritiene che "il pregiudizio derivante dalla ritardata assunzione" doveva considerarsi "consolidato" già alla data di pubblicazione della graduatoria di merito, così come integrata a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, con decreto prot. 12263 del 1.4.2021, o tutt'al più al momento dell'adozione del decreto prot. 21159 del 9.6.2021, ritenendo che con detto ultimo provvedimento si fosse manifestato in modo inequivocabile l'intento dell'Ufficio di "procedere alle nuove assunzioni solo in presenza di posti vacanti e disponibili", concretizzandosi il danno lamentato.

In realtà con il reinserimento del nominativo del ricorrente nella graduatoria concorsuale, (decreto prot. 12263 del 1.4.2021), l'Amministrazione scolastica ha proceduto a dare attuazione agli "effetti demolitori" conseguenti alla statuizione del Consiglio di Stato e più precisamente agli effetti derivanti dall'annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso e dalla necessità di operare una valutazione dei titoli con l'attribuzione del punteggio per il posizionamento in graduatoria del dott. Verlanti.



Peraltro la pubblicazione della graduatoria rappresentando la conseguenza del momento “*demolitorio*” dell’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato necessitava di una ulteriore attività amministrativa volta a realizzare gli “*effetti ripristinatori e conformativi*” del giudicato, solo a seguito dei quali poteva eventualmente derivare un pregiudizio grave ed irreparabile alla sfera giuridica del reclamante in caso di mancata assunzione.

Infatti l’effetto ripristinatorio delle sentenze di annullamento, com’è noto, implica la cancellazione, nei limiti del possibile, delle modificazioni della realtà giuridica e di fatto realizzatesi per effetto dell’atto annullato ossia l’adeguamento dello stato di fatto e di diritto alla situazione giuridica prodotta dalla sentenza.

In proposito è pacifico insegnamento giurisprudenziale che “*il giudicato di annullamento comporta effetti eliminatori, (per cui l’atto illegittimo è espunto dal sistema), ripristinatori (tesi ad adeguare lo stato di fatto e di diritto con l’adozione di un atto amministrativo idoneo a consentire “ora per allora” il raggiungimento delle finalità della sentenza), e conformativi (con i quali, valorizzandosi la motivazione della sentenza si individua il modo corretto di riesercizio del potere amministrativo a seguito dell’annullamento)*” (Cfr. per tutte Consiglio di Stato Sez. 6^a n. 7317 del 31.12.2018).

Alla stregua delle considerazioni sopra svolte risulta evidente che nel caso in esame, l’Amministrazione ha dato esecuzione solo all’effetto demolitorio derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato, con il conseguente inserimento in graduatoria, previa valutazione dei titoli dei candidati esclusi, ma ha del tutto pretermesso gli effetti ripristinatori della sentenza ritenendo prevalente la tutela dell’interesse dei dirigenti già immessi in ruolo – peraltro parti nel medesimo giudizio amministrativo che ha dato luogo alla sentenza del Consiglio di Stato – laddove le loro posizioni dovevano essere considerate recessive rispetto alla necessità di dare esecuzione al giudicato garantendo il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Infatti con l’emissione del successivo decreto prot. 21159 del 9.6.2021 – in risposta all’atto di diffida e messa in mora proposto dal reclamante – l’Ufficio Scolastico convenuto, considerando “*consolidate*” le posizioni dei dirigenti assunti nelle more della definizione del



giudizio amministrativo, precisava che avrebbe immesso in ruolo gli aventi diritto solo in presenza di *“posti vacanti e disponibili”*.

Con tale provvedimento l'Ufficio ha unicamente inciso sulla posizione soggettiva riconosciuta al dott. Verlanti dalla sentenza, decidendo di non provvedere alla dovuta immissione dello stesso *“ora per allora”*, ma in assenza di una qualunque specificazione in ordine al numero dei posti che sarebbero stati coperti per l'anno scolastico 2021/2022 non era in grado di produrre un effettivo pregiudizio in ordine alla tempestiva immissione in ruolo del reclamante.

Contrariamente a quanto affermato nel reclamato decreto e come emerge dal contenuto letterale del decreto del 9.6.2021 secondo cui *“non è peraltro contestato il diritto all'immissione in ruolo scaturente, evidentemente, dalla statuizione del giudice amministrativo, ma ...l'affidamento dell'incarico e la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato è subordinato alla sussistenza di posti vacanti e disponibili nella Regione Campania. Ebbene, i ricorrenti verranno inseriti nei ruoli della regione Campania non appena si realizzi la condizione della sussistenza di posti vacanti e disponibili scorrendo di volta in volta la graduatoria”* è **ben evidente il carattere programmatico del provvedimento, che anticipa solamente le modalità di immissione in ruolo dei dirigenti scolastici senza individuare il numero di posti sussistenti da ricoprire rappresentando, per il dott. Verlanti, solo un danno futuro ed eventuale.**

In altre parole il giudice, nell'individuare quale momento di emersione del *“periculum in mora”* la data di adozione del più volte citato decreto del 9.6.2021 ha erroneamente confuso la lesione del diritto all'immissione in ruolo *“ora per allora”*, invocata dal dott. Verlanti, con il requisito della attualità del danno richiesto per la concessione del provvedimento cautelare.

Più specificamente il pregiudizio subito dal reclamante si è realizzato incontestabilmente nel momento nel quale il Ministero, con il decreto prot. 25838 del 13.8.2021, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 39, comma 3 bis della legge 449 del 1997 *“l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 9 dirigenti scolastici”* inclusi nella graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. del 2011 e l'Ufficio scolastico con il successivo decreto prot. n. 31264 del



19.8.2021 ha provveduto alle assunzioni in ruolo di soli n. 9 degli aventi diritto in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, non assumendo, di fatto, il reclamante.

Pertanto solo alla data del 19.8.2021, a seguito della individuazione ad opera delle Amministrazioni scolastiche del preciso numero di posti autorizzati da destinare all'immissione in ruolo degli aventi diritto tramite lo scorrimento della graduatoria del concorso del 2011, è effettivamente emerso il "***periculum in mora***" sotteso alla proposizione della **domanda cautelare proposta dal dott. Verlanti alla data del 23.8.2021, ovvero solo 4 giorni dopo.**

Da quanto detto risulta evidente l'erroneità del reclamato decreto che asserisce che la domanda cautelare è stata presentata a distanza di tempo "*sia dalla presentazione del ricorso di merito (12.7.2021) sia dalla pubblicazione della graduatoria di merito rettificata*" laddove, in realtà il ricorso ex art. 669 *quater* c.p.c. è stato proposto nel momento in cui è emerso l'effettivo pregiudizio del dott. Verlanti derivante dalla mancata assunzione per l'anno scolastico 2021/2022, come conseguenza della autorizzata copertura di soli n. 9 di dirigente, rendendosi necessario chiedere l'adozione dei provvedimenti cautelari più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

Orbene mentre il diritto all'assunzione del reclamante si è cristallizzato al momento dell'inserimento nella graduatoria del concorso, il pregiudizio "*imminente ed irreparabile*" si è manifestato quando l'Amministrazione ha deciso che non avrebbe proceduto alla sua assunzione per l'anno scolastico 2021/2022.

B) Il reclamato decreto dopo aver preso in esame la posizione complessiva di tutti i ricorrenti con riferimento al contestato momento nel quale si sarebbe attualizzato il pregiudizio, analizza la posizione del reclamante precisando che: "*Venendo al Verlanti, poi, la dedotta frustrazione delle aspettative professionali dello stesso a svolgere funzioni dirigenziali prima del pensionamento appare oltremodo generica e frutto di un'apodittica presunzione circa la maggior gratificazione professionale che ne deriverebbe rispetto allo svolgimento dell'attività di docente, il tutto in mancanza della deduzione di specifici elementi individualizzanti la posizione del ricorrente*".



Da quanto riportato appare evidente che il Giudice, in primo luogo, pone in essere una valutazione ultronea rispetto alla dedotta frustrazione delle aspettative professionali del dott. Verlanti laddove non si può contestare la *“maggior gratificazione professionale”* derivante allo stesso dallo svolgimento delle funzioni dirigenziali rispetto alla pregressa attività di docenza.

Infatti il giudice, con una valutazione assolutamente soggettiva, ponendo su un piano contrapposto le due funzioni **“dirigente – docente”**, non considera che l'immissione in servizio in qualità di dirigente scolastico rappresenta, più che legittimamente, per lo stesso il completamento di un percorso professionale nella scuola conseguito attraverso il superamento della procedura concorsuale.

Peraltro non è dato comprendere il riferimento da parte del giudice di prime cure alla asserita mancanza di *“specifici elementi individualizzanti la posizione del ricorrente”* quando la stessa era stata, invece, oggetto di un'attenta disamina nella domanda cautelare dove è stato rilevato che **“... va debitamente tenuto conto dell'attuale età del ricorrente, in particolare il dott. Francesco Verlanti potrebbe svolgere le funzioni dirigenziali per un solo anno, dell'anzianità nel ruolo di docente richiesta per la partecipazione al concorso, dei 10 anni trascorsi per risoluzione della vicenda giudiziaria amministrativa, dei limiti di età previsti per la quiescenza dei dirigenti scolastici, per comprendere che un anno scolastico ... incide, ingiustamente e profondamente sull'orizzonte professionale del ricorrente”**.

Sul punto va ribadito che, in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, divenuta irrevocabile da più di un anno, l'Amministrazione avrebbe dovuto ripristinare l'ordine legittimo delle assunzioni provvedendo alla immediata immissione nei ruoli dirigenziali del dott. Verlanti.

Va evidenziato, inoltre, che gli altri candidati presenti in graduatoria, essendo stati regolarmente immessi in ruolo nei tempi previsti in relazione al numero delle assunzioni autorizzate, ricoprono l'incarico già da molto tempo, mentre il ricorrente nonostante l'accertato diritto ad essere assunto secondo gli scorrimenti della graduatoria e le relative decorrenze rischia addirittura, in caso di mancato accoglimento del presente reclamo, di



vedere definitivamente frustrata la sua realizzazione professionale non potendosi di fatto mai realizzare il suo diritto con l'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali.

Si legge altresì nel reclamato decreto in relazione alla posizione del dott. Verlanti che:

“Anche sul piano economico e contributivo va poi rilevato come non si ravvisa alcun profilo di irreparabilità, atteso che parte ricorrente non ha allegato alcuna delle ragioni che farebbero temere un pregiudizio siffatto sotto i tre profili dell'irreversibilità degli effetti nei confronti del diritto tutelato, dell'impossibilità (o grave difficoltà) di conseguire la totale restitutio in integrum del diritto cautelando e della mancata realizzazione della funzione che il diritto è chiamato a svolgere. Di contro, in caso di accoglimento della domanda dallo stesso proposta in sede di merito, la parte potrebbe comunque ottenere attraverso la ricostruzione di carriera il trattamento che le spetterebbe”.

A tal proposito si evidenzia l'assoluta erroneità dell'affermazione sopra riportata secondo cui *“parte ricorrente non ha allegato alcuna delle ragioni che farebbero temere un pregiudizio siffatto”* in quanto come è bene evidente l'aver sottolineato che l'interessato sarà posto in quiescenza a partire dal 1.9.2022 comportava chiaramente tutti gli evidenti ed irrimediabili pregiudizi sottesi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Infatti il reclamante, come già evidenziato nel ricorso cautelare, nato il 18.6.1955, sarà posto in quiescenza alla data del 1.9.2022, non potendo di certo attendere l'eventuale sussistenza, nei prossimi anni scolastici, di nuovi posti *“vacanti e disponibili”*, e vedrà definitivamente pregiudicata la sua carriera professionale nella scuola, con tutti i conseguenti danni.

Sotto diverso profilo va rilevato che a tutt'oggi, con l'accoglimento della domanda cautelare è certamente ancora possibile tutelare la posizione del dott. Verlanti con l'esecuzione in forma specifica attraverso la sua immissione in ruolo nel corrente anno scolastico, invece, anche un totale accoglimento, in sede di merito, delle pretese fatte valere dal dott. Verlanti potrebbe garantire esclusivamente un riconoscimento per equivalente dei danni subiti dal reclamante che, attesa la natura del diritto invocato, non potrebbe mai rappresentare una *“restitutio in integrum”* sotto tutti i profili in favore dello stesso.



Inoltre il mancato inserimento nei ruoli dirigenziali della Campania, anche per un solo anno riverbera irrimediabilmente i suoi effetti negativi anche sul trattamento pensionistico che in mancanza dello svolgimento effettivo delle funzioni sarà calcolato con riferimento alla sola posizione di docente, con un evidente ed irreparabile danno per il resto della vita.

Alla luce delle ragioni suesposte, il dott. Verlanti Francesco, come in epigrafe difeso, rappresentato e domiciliato

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta, Voglia:

- 1)** accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, revocare il decreto di rigetto n. cronol. 31398/2021 del 26.10.2021 emesso dal Tribunale di Nola, Sez. Lavoro, nel procedimento ex artt. 669 *quater* e 700 c.p.c. iscritto con R.G.N. 3666/2021 – 1, Giudice Dott.ssa Francesca Fucci qui reclamato;
- 2)** preso atto della sussistenza, nella fattispecie, del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ordinare al M.I. e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ognuno per quanto di competenza, di adottare tutti gli atti ritenuti necessari per consentire l'immediata ed effettiva assunzione del ricorrente in servizio;
- 3)** condannare il M.I. e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania al pagamento delle spese della presente fase cautelare ed alla rifusione dell'importo del contributo unificato ai procuratori antistatari, per averne fatto anticipo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13, comma 6 *quater* lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011 di modifica del DPR n°115 del 30.05.2002, aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, il valore della causa è indeterminabile e pertanto si versa il contributo unificato nella misura € 98,00.

Avv. Anna Polito

Avv. Leonardo Sagnibene

Si depositano i seguenti documenti come da foliaro:

- A) Tribunale di Nola Sez. lavoro decreto di rigetto n. cron. 31398/2021 del 26.10.2021;



- B) Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio V decreto prot. n. 31264 del 19.8.2021;
- C) INPS estratto del contro previdenziale del dott. Francesco Verlanti;

Si depositano i documenti già depositati con il ricorso introduttivo del giudizio come da foliaro:

- 1) Consiglio di Stato Sez.6^a sentenza n. 6174 del 13.10.2021;
- 2) Atto di Diffida e messa in mora del 25.1.2021
- 3) Ricevuta p.e.c. della consegna della notifica telematica dell'atto di diffida e emessa in mora;
- 4) Atto di diffida e messa in mora della UIL Scuola del 10.3.2021;
- 5) Atto di Diffida e messa in mora del 20.5.2021;
- 6) Protocollo di ricevuta della notifica dell'atto di diffida e messa in mora;
- 7) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 21159 del 9.6.2021;
- 8) Ministero dell'Istruzione decreto prot. n. 157 del 14.5.2021
- 9) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 17877 del 9.6.2021;
- 10) ANP – Associazione Nazionale Presidi comunicato del 15.6.2021;
- 11) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n.20211 del 1.6.2021 avente ad oggetto il collocamento in quiescenza di n. 62 dirigenti scolastici a partire dal 1.9.2021;
- 12) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Elenco allegato al decreto prot. n.20211 del 1.6.2021
- 13) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 12263 di pubblicazione della graduatoria generale di merito prot. n. 6174/2020 del 1.4.2021;
- 14) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto Prot. N. 21451 di pubblicazione della graduatoria generale di merito dell'11.6.2021;
- 15) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 9248 di pubblicazione della graduatoria generale di merito del 18.12.2014;
- 16) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 3355 di pubblicazione della graduatoria generale di merito emendata dagli errori materiali del 1.4.2015;



- 17) Graduatoria generale di merito emendata dagli errori materiali allegata al decreto prot. n. 3355 del 1.4.2015;
- 18) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 9113 di **assunzione per l'anno scolastico 2015/2016** dei candidati dalla posizione n. 1 alla posizione n. 200 del 27.8.2015;
- 19) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 9319 di **assunzione per l'anno scolastico 2015/2016** della candidata di cui alla posizione n. 201 del 1.9.2015;
- 20) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 9345 di **assunzione per l'anno scolastico 2015/2016** dei candidati di cui alla posizioni n. 203 e 2014 del 2.7.2015;
- 21) M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico – procedura relativa alla copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico ai sensi dell'art. 1, comma 92 della L. 13.7.2015 n. 107 decreto prot. n. 635 del 27.8.2015;
- 22) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto Prot. n. 10868 con allegata graduatoria a seguito della procedura di interregionalità del 2.10.2015;
- 23) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 12073 di **assunzione per l'anno scolastico 2016/2017** della candidata di cui alla posizione n. 264 del 25.8.2016;
- 24) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 16306 di **assunzione per l'anno scolastico 2017/2018** dei candidati dalla posizione n. 216 bis e 264 bis alla posizione n. 355 del 3.8.2017;
- 25) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 17642 di **assunzione per l'anno scolastico 2017/2018** della candidata di cui alla posizione n. 359 bis del 1.9.2017;
- 26) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 16376 relativo alle **assunzioni per l'anno scolastico 2018/2019** del 20.7.2018;
- 27) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania allegato decreto prot. n. 16376 di **assunzione per l'anno scolastico 2018/2019** dei candidati dalla posizione n. 360 alla posizione n. 474 del 20.7.2018;
- 28) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 18214 di **assunzione per l'anno scolastico 2018/2019** della candidata di cui alla posizione n. 477 del 10.8.2018;



- 29) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 18916 di **assunzione per l'anno scolastico 2016/2017** della candidata di cui alla posizione n. 483 del 21.8.2018;
- 30) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 16443 relativo alle **assunzioni per l'anno scolastico 2019/2020** del 19.7.2019;
- 31) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania allegato decreto prot. n. 16443 di **assunzione per l'anno scolastico 2019/2020** dei candidati dalla posizione n. 493 alla posizione n. 601 bis del 19.7.2019;
- 32) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 21414 di **assunzione per l'anno scolastico 2020/2021** dei candidati dalla posizione n. 610 alla posizione n. 656 del 10.8.2020;
- 33) Tribunale di Napoli Sez. lavoro sentenza n. 7535 del 19.10.2016
- 34) Tribunale di Velletri Sez. Lavoro sentenza n.696 del 5.5.2018.

Avv. Anna Polito

Avv. Leonardo Sagnibene



TRIBUNALE DI NOLA

- giudice del lavoro e della previdenza -

Dinanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, nella seguente composizione:

Dott. ... <u>Flores Salvo</u>	Presidente
Dott. <u>Cara Maria Pina</u>	Giudice rel.
Dott. <u>Demele A. Adole</u>	Giudice

all'udienza del 14/12/2011, è stata chiamata la causa, iscritta al numero di ruolo generale 5675/2011, tra:

Verlenti Francesco

contro

MIUR

Sono presenti

Per la parte richiedente gli ammonti
contatti e il reclamo di persona. Per
il MIUR il dott. Michel Sempath Fernando
Hettiyekendepa per delega dell'Avvocatura dello
Stato
I difensori discutono la causa. All'atto il
Collegio si riserva.

Il Presidente
Flores Salvo



TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati :

Dott.ssa Flora Scelza – Presidente –, Dott.ssa Daniela Ammendola – Giudice –, Dott.ssa Carmen Maria Pigrini – Giudice relatore –,

a scioglimento della riserva che precede,

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa,

letti gli artt. 102 e 151 c.p.c.,

ritenuta la necessità,

ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati risultati idonei all'esito del concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi indetto con DDG del 13.07.2011 pubblicato sulla GU quarta serie speciale n. 56 del 15.07.2011 immessi in ruolo con punteggio inferiore a quello riportato dal reclamante.

Dispone che l'integrazione avvenga mediante pubblicazione del ricorso ex art. 700 c.p.c., del reclamo e di tutti i verbali di causa sul sito web istituzionale del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania entro il 25 gennaio 2022 e rinvia la causa per discussione all'udienza dell'8 febbraio 2022, ore 13.00.

Nola, lì 11 gennaio 2022

Il Presidente

Dott.ssa Flora Scelza

Il Giudice relatore

Dott.ssa Carmen Maria Pigrini



Richiesta pubblicazione notifica pubblico proclama

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cognome : <i>(dell'avvocato) - campo testo obbligatorio</i>	Nome : <i>(dell'avvocato) - campo testo obbligatorio</i>
<input type="checkbox"/> Tribunale Ordinario	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Tar	Sezione <i>campo testo obbligatorio</i>
<input type="checkbox"/> Consiglio di stato	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Corte d' Appello	Regione <i>campo testo obbligatorio se selezionato Tar</i>
<input type="checkbox"/> Corte di Cassazione	<input type="text"/>
	Comune <i>campo testo obbligatorio se selezionato Tribunale Ordinario oppure Corte D'Appello</i>
<input type="text"/>	
Titolo <i>campo obbligatorio</i>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numero ruolo/anno <i>campo obbligatorio</i>	Telefono <i>(dell'avvocato) - campo testo obbligatorio</i>
Per la pubblicazione in: HOME: Sezione Pubblici Proclami	
<input type="text"/>	
Eventuali Istruzioni aggiuntive: <i>non obbligatorio</i>	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

AVVISO

Tribunale di Nola Sez. Lavoro R.G.N. 5675/2021 Verlanti Francesco contro il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania. Il sig. Verlanti Francesco con reclamo ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. adiva il Tribunale di Nola Sez. Lavoro chiedendo *“l'annullamento e/o revoca del decreto di rigetto n. cronol. 31398/2021 del 26.10.2021 emesso dal Tribunale di Nola, Sez. Lavoro, nel procedimento ex artt. 669 quater e 700 c.p.c. iscritto con R.G.N. 3666/2021 – 1, Giudice Dott.ssa Francesca Fucci”*. Il Collegio adito con ordinanza dell'11.1.2022 ordinava: *“l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati risultati idonei all'esito del concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi indetto con DDG del 13.07.2011 pubblicato sulla GU quarta serie speciale n. 56 del 15.07.2011 immessi in ruolo con punteggio inferiore a quello riportato dal reclamante”*. Con la medesima ordinanza il Collegio disponeva: *“che l'integrazione avvenga mediante pubblicazione del ricorso ex art. 700 c.p.c., del reclamo e di tutti i verbali di causa sul sito web istituzionale del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania entro il 25 gennaio 2022 e rinvia la causa per discussione all'udienza dell'8 febbraio 2022, ore 13.00”*.

I soggetti controinteressati, individuati in esecuzione dell'ordinanza dell'11.1.2022 del Tribunale di Nola Sez. Lavoro, su reclamo R.G.N. 5675/2021, nei confronti dei quali si effettua l'integrazione del contraddittorio secondo le disposte modalità sono: Riccio Marina, Guadagni Rita, Testa Carmela, Degani Lia Anna, Cirillo Lucia Antonietta, Gravino Tecla, Ruggiero Anna, Serafini Ada, Salzillo Gerardo, Leonessa Valeria, Ruocco Aniello, Saviano Angelina, Zollo Mario Nicolino, Scotto Di Fasano Valeria, De Simone Anna Filomena, Sodano Angela, Maglio Angela, Iannaccone Mario, Frezza Rosa, Montesano Ersilia, Mancuso Carmela, La Montagna Giuseppina, Lo Priore Rosaria, Della Gatta Michelina, D'Amore Virginia, Petrillo Pamela, D'Ettore Giovanna, Cervone Anna, Faraone Angela, Bonfiglio Isabella, Mattucci Caterina, Di Guida Virginia, Aragiusto Tiziana, D'Elia Elisabetta, Montesano Salvatore, Colantuono

Rosaria, Zoppoli Giuliana, Ruggiero Maria, Improta Paola, Vorzillo Maria, Vetrano Barbato, Autieri Giuliana, Fauceglia Vincenzo, Caiazza Benedetta, Taglianetti Carmela, Colantuono Gabriella, Angelone Camilla, Martulano Annamaria, Schioppa Silvana, Perna Alfonso, D'Avino Pasquale, Ferrigno Annamaria, Crimaldi Giovanna, Viscardi Rosa, Ranauro Umberto.

La pubblicazione del sopra riportato avviso con l'elenco dei controinteressati è effettuata in esecuzione dell'ordinanza dell'11.1.2022 del Tribunale di Nola Sez. Lavoro, su reclamo R.G.N. 5675/2021, con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Si allega:

- 1) Ricorso ex art. 669 *quater* e 700 c.p.c.;
- 2) Verbale di prima udienza n. cronol. 28284/2021 del 30.9.2021 su R.G.N. 3666/2021-1;
- 3) Tribunale di Nola Sez. Lavoro decreto di rigetto n. cronol. 31398/2021 del 26/10/2021 su R.G.N. 3666/2021 -1;
- 4) Reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c.;
- 5) Verbale di prima udienza del 14.12.2021 su R.G.N. 5675/2021;
- 6) Tribunale di Nola Sez. Lavoro ordinanza dell'11.1.2022 su Reclamo R.G.N. 5675/2021
Napoli 14.1.2022

Avv. Leonardo Sagnibene

Avv. Anna Polito

Firmato da:Leonardo Sagnibene
Data: 14/01/2022 15:46:55

TRIBUNALE DI NOLA – SEZIONE LAVORO

R.G.N. 3666/2021 G.I. DOTT.SSA FRANCESCA FUCCI

RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 669 QUATER e 700 C.P.C.

dei sig.ri **BOCCIA ENRICO GIUSEPPE** nato a Pomigliano D'Arco il 2.9.1970, residente a Nola (NA) in via Fonseca n. 48, C.F. BCCNCG70P02G812J, **FORNARO LUISA**, nata a San Giuseppe Vesuviano il 7.9.1968, residente a Somma Vesuviana (NA) via Tavani n. 9, C.F. FRNLSU68P47H931P, **SANTANIELLO SERGIO**, nato a Quindici (AV) il 23.02.1963, residente a Lauro (AV) via Principe Amedeo n. 56, C.F. SNTSRG63B23H128W, **VENTRE CARMELA**, nata a Napoli il 9.7.1960 residente a Ottaviano (NA) via Domenico Beneventano n.32, C.F. VNTCML60L49F839E, **VERLANTI FRANCESCO**, nato a Boscotrecase (NA) il 18.6.1955 residente a Casalnuovo (NA) via Arcore n. 54, C.F. VRLFNC55H18B077J, tutti rappresentati e difesi, come in atti, dall'Avv. Anna Polito, C.F. PLTNNA58H61F839X posta elettronica certificata annapolito@avvocatinapoli.legalmail.it e dall'Avv. Leonardo Sagnibene C.F. SGNLRD75M01F838S posta elettronica certificata leonardosagnibene@avvocatinapoli.legalmail.it, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo in Napoli al Vico Pallonetto a Santa Chiara n. 11 tel. e fax 0810125779

CONTRO

- il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via dei Diaz n. 11 (C.F. 80185250588);
- l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz n. 11 (C.F. 80039860632).

FATTO

Con Decreto adottato in data 13.07.2011 dal M.I.U.R. – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale della scuola, pubblicato sulla G.U. 4^a serie speciale n. 56 del 15.07.2011, il Ministero indiva il “*concorso per esami e titoli per il reclutamento di*

2386 dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi'.

I ricorrenti, tutte docenti, presentavano domanda di partecipazione alla suindicata procedura e sostenute le previste prove preselettive non venivano ammessi a partecipare alle successive fasi della procedura concorsuale non avendo raggiunto l'80 % delle risposte esatte in cento minuti a causa delle difficoltà oggettive e delle lungaggini determinate dalla farraginoso organizzazione della procedura.

Pertanto atteso che l'esclusione dei ricorrenti alla successiva prova scritta era manifestamente illegittima, nonché foriera di danni gravi ed irreparabili per gli stessi, impedendo loro la partecipazione al concorso, adivano il T.A.R. Campania – Napoli unitamente ad altri candidati esclusi, chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, del giudizio di non idoneità.

Il T.A.R. Campania Napoli con il decreto *inaudita altera parte* n. 1951 del 13.12.2011, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.: accoglieva l'istanza cautelare "*considerato che ricorrono nella fattispecie i requisiti della estrema gravità e urgenza a cui nella previsione normativa è subordinata la concessione delle misure cautelari monocratiche, anche in relazione alle date di svolgimento delle prove scritte del concorso de quo già fissate per i giorni 14 e 15 dicembre 2011*".

Tuttavia a seguito della Camera di Consiglio del 22.2.2012 con l'ordinanza n. 1019 del 27.2.2012 dichiarava "*la propria incompetenza territoriale per essere territorialmente competente il TAR Lazio con sede in Roma*".

I ricorrenti provvedevano, pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 c.p.a. a riassumere il ricorso innanzi a codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio – Roma riproponendo i medesimi motivi di diritto.

Il ricorso iscritto con R.G.N. 2468 del 4.4.2012 veniva assegnato alla sez. III Bis del T.A.R. Lazio – Roma che a seguito della Camera di Consiglio del 17.5.2012 con l'ordinanza n. 1774 del 18.5.2012 precisava che. "*Considerato che i ricorrenti sono stati ammessi alle prove scritte in virtù di decreto monocratico del T.A.R. Campania e che tali prove sono*

state effettivamente sostenute dagli stessi, senza che ne sia stato reso noto l'esito; considerato peraltro che potrà residuare l'interesse dei ricorrenti al provvedimento cautelare solo qualora risultassero esclusi dalle prove orali; ritenuto pertanto che allo stato non risulta sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile lamentato dai predetti".

Pertanto i ricorrenti, dopo aver superato le due prove scritte, venivano regolarmente inseriti nell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale che veniva effettuata secondo il calendario disposto dalla Commissione, superando anche quest'ultima prova concorsuale. Successivamente l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania procedeva alla fase di cui all'art. 12, comma 5, del bando di concorso inerente la valutazione dei titoli, tuttavia prima della pubblicazione della graduatoria di merito provvedeva a escludere nuovamente i ricorrenti dal concorso per il mancato superamento della prova preselettiva.

Con ricorso per motivi aggiunti con istanza cautelare notificato in data 7.10.2014 e depositato nella successiva data 22.10.2014 i ricorrenti impugnavano gli ulteriori provvedimenti di esclusione sostenendo con il primo motivo la violazione del giudicato cautelare ritenendo che la loro permanenza nel concorso era garantita dal decreto cautelare del T.A.R. Campania Napoli n. 1951 del 13.12.2011 e dall'ordinanza del T.A.R. Lazio Roma n. 1774 del 18.5.2012 che aveva recepito il detto decreto, e con il secondo motivo la violazione del principio dell'assorbimento. In data 14.11.2014.

I candidati contro interessati della procedura proponevano atto di intervento ad *opponendum* nel giudizio.

Il T.A.R. Lazio – Roma a seguito della Camera di Consiglio del 20.11.2014 con l'Ordinanza n. 5943 di pari data respingeva la proposta istanza cautelare.

Nelle more della fissazione dell'udienza di discussione del ricorso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale Ufficio V – Dirigenti Scolastici con il decreto Prot. N. AOODRCA.9248 del 18.12.2014 approvava e pubblicava la graduatoria generale di merito del concorso.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 9.2.2015 e depositato nella successiva data del 23.2.2015 i ricorrenti provvedevano ad impugnare la graduatoria

generale di merito del concorso.

Nelle more della definizione del giudizio l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale Ufficio V – Dirigenti Scolastici con il decreto Prot.n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015 provvedeva a correggere gli errori materiali contenuti nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici pubblicata con decreto Prot.n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 11.5.2015 e depositato nella successiva data del 29.5.2015 i ricorrenti provvedevano ad impugnare la graduatoria generale di merito del concorso così come corretta.

Il Collegio della Sez. 3^a Bis T.A.R. Lazio Roma con la sentenza n. 915 del 19.1.2017 definiva il giudizio nei seguenti termini: *“a) respinge il ricorso principale, b) accoglie i motivi aggiunti, e per l'effetto annulla la graduatoria in epigrafe nella parte in cui non contempla i ricorrenti”*.

Con atto notificato e depositato in data 9.3.2017, i controinteressati in primo grado, divenuti appellanti principali deducevano l'illegittimità della sentenza del T.A.R. Lazio, sotto il profilo *“dell'error in iudicando”* con il primo motivo e *“dell'error in iudicando ed ultrapetizione”* con il secondo motivo di appello.

Con memoria di costituzione e contestuale appello incidentale gli attuali ricorrenti da un lato resistevano in giudizio evidenziando l'infondatezza dell'appello incidentale; e dall'altro, contestavano il capo dell'appellata sentenza che negava l'applicabilità del principio dell'assorbimento alla fattispecie.

Il Collegio della Sez. 6^a del Consiglio di Stato con le Ordinanze n. 2743, 2744 e 2745 del 29.4.2019 rilevato che molti degli appellanti principali avevano già stipulato il contratto individuale con l'amministrazione a seguito dello scorrimento della graduatoria, richiedeva ai difensori delle parti, per quali dei patrocinati sussisteva la permanenza dell'interesse alla coltivazione del giudizio.

Il Collegio della Sez. 6^a del Consiglio di Stato, a seguito degli adempimenti istruttori disposti nonostante l'insussistenza dell'interesse degli appellanti principali alla definizione

del giudizio decideva nel merito gli appelli e con la sentenza n. 6174 pubblicata in data 13.10.2020 confermava, ancorché con altra motivazione, la sentenza del T.A.R. Lazio Roma n. 915 del 5.12.2016 pubblicata in data 19.1.2017.

In particolare la citata sentenza avendo chiarito che la previsione dell'art. 17, comma 1-bis, D.L. 12.9.2013, n. 104, convertito nella L. 8.11.2013, n. 128, con la trasformazione della graduatoria di merito del concorso in una graduatoria ad esaurimento, aveva reso superfluo, ai fini dell'idoneità dei candidati all'assunzione come dirigenti scolastici, il superamento dei test preliminari, accertando il diritto dei candidati che avevano superato le prove scritte ed orali, ad essere inseriti nella graduatoria concorsuale poiché ***“avevano dimostrato di possedere i requisiti scientifico-culturali per assumere il ruolo di dirigenti scolastici”***.

Nelle more del passaggio in giudicato della sentenza l'Ufficio Scolastico Regionale Per la Campania – Direzione Generale – Ufficio V - Dirigenti scolastici. con la nota prot. 38999 del 25.11.2020 comunicava che: *“Con la presente si rende noto, per ogni opportuna conoscenza, che lo scrivente Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, relative all'oggetto, nn. 6174, 6183, 6185 e 6187 del 13.10.2020, ha avviato l'attività istruttoria affinché i candidati ricorrenti possano essere inseriti con il corretto punteggio, comprensivo dei titoli culturali e professionali, nella graduatoria generale di merito del concorso epigrafato. ...”*.

Il medesimo Ufficio a seguito dell'Avviso pubblico prot. n. 40250 del 3.12.2020 con il decreto 42611 del 18.12.2020 istituiva *“l'albo degli aspiranti a ricoprire il ruolo di componente e di presidente della Commissione esaminatrice dei candidati al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi per la Regione Campania di cui al DDG 13 luglio 2011”*, costituendo con il successivo decreto prot. 43036 del 22.12.2020 *“la Commissione giudicatrice”*.

Con formale atto di diffida e messa in mora del 25.1.2021 un gruppo di candidati, tra cui gli attuali ricorrenti, diffidavano l'Ufficio scolastico Regionale per la Campania *“ad una*

sollecita definizione della procedura di valutazione dei titoli dei candidati, ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso, ed all'inserimento dei nominativi degli stessi nella graduatoria generale di merito della procedura concorsuale".

Con il decreto prot. 12263 del 1.4.2021 l'Ufficio dava finalmente esecuzione alla sentenza e pubblicava l'integrazione della graduatoria generale di merito del concorso, integrando la stessa con l'inserimento a pettine del nominativo e del punteggio delle attuali istanti, precisamente: **Ventre Carmela**: collocata al **posto 450 bis** con un punteggio complessivo di **70,00**; **Fornaro Luisa**: collocata al **posto 502 bis** con un punteggio complessivo di **69,00**; **Boccia Enrico Giuseppe**: collocato al **posto 509 bis** con un punteggio complessivo di **68,85**; **Santaniello Sergio**: collocato al **posto 550 bis** con un punteggio complessivo di **68,10**; **Verlanti Francesco**: collocato al **posto 600 ter** con un punteggio complessivo di **66,90**; Con formale atto di diffida e messa in mora del 18.5.2021 un gruppo di candidati, tra cui gli attuali ricorrenti, diffidavano l'Ufficio scolastico Regionale per la Campania "a) *all'immediata assunzione in servizio degli istanti conferendo loro l'incarico dirigenziale ai sensi degli artt. 10 ed 11 del C.C.N.L. della dirigenza scolastica dell'11.4.2006 per l'anno scolastico 2021/2022, con il riconoscimento dell'immissione in ruolo dalle rispettive decorrenze secondo l'ordine della graduatoria di cui al concorso indetto con D.D.G. 13.7.2011 come modificata, da ultimo con decreto prot. n. AOODRCA. 3355 dell'1.4.2015, ripristinando la loro posizione rispetto a candidati precedentemente immessi in servizio ancorché con un punteggio inferiore nella graduatoria medesima; b) al ritiro in via di autotutela di tutti gli atti e provvedimenti che, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, hanno illegittimamente pretermesso la posizione degli interessati, violando il loro diritto all'assunzione, antepoendo l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali per contenzioso relativo alla mobilità 2020/2021 nonché le operazioni di mobilità interregionale all'immissione in ruolo degli istanti"*.

Del tutto inopinatamente l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio V con la Nota prot. 21159 del 9.6.2021, nel precisare di aver provveduto all'esecuzione della sentenza con l'inserimento a pettine dei ricorrenti nella graduatoria e riconoscendo il diritto

degli stessi all'immissione in ruolo scaturente dalle statuizioni del giudice amministrativo, tuttavia riteneva che: "...allo stato attuale l'organico della Regione Campania sia, tuttavia, saturo e che pertanto l'affidamento dell'incarico e la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato sia subordinata alla sussistenza di posti vacanti e disponibili nei ruoli della regione Campania. Ebbene, i ricorrenti verranno inseriti nei ruoli della regione Campania non appena si realizzi la condizione della sussistenza di posti vacanti e disponibili scorrendo di volta in volta la graduatoria...".

L'Ufficio, inoltre, con il decreto Prot.n. N. AOODRCA.21451 dell'11.6.2021 provvedeva a correggere gli errori materiali contenuti nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici pubblicata con decreto Prot. N. AOODRCA.12263 del 1.4.2021, lasciando inalterate le rispettive posizioni dei ricorrenti.

Successivamente nel corso della riunione sulla mobilità dei dirigenti scolastici il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, come risulta dal comunicato sindacale dell'ANP – Associazione Nazionale Presidi del 15.6.2021, si veniva a conoscenza che l'Ufficio medesimo nell'indicare la sussistenza di soli 17 posti vacanti per l'anno scolastico 2021/2022 precisava che: "*non si darà luogo a rotazioni di incarichi poiché la situazione pandemica non ha dato tregua ai DS in servizio...**ma al momento risultano essere soltanto 17 per cui 5 verranno date alla mobilità e 12 per le immissioni in ruolo ...***".

Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. le ricorrenti adivano il Tribunale chiedendo: " A) **In via preliminare** valutare l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento del ricorso in G.U. autorizzando la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i dirigenti scolastici del "concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi" indetto DDG del 13.7.2011 pubblicato sulla G.U. 4ª serie speciale n. 56 del 15.07.2011, mediante la **pubblicazione del presente ricorso sul sito web istituzionale**

*del M.I. e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania. B) nel merito: 1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla **immediata assunzione in servizio**, per l'anno scolastico 2021/2022, previa disapplicazione, ove ritento necessario: a) della Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio V prot. 21159 del 9.6.2021, b) del decreto del Ministero dell'istruzione n. 175 del 14.5.2021, c) dalla Circolare del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico Ufficio II Dirigenti Scolastici prot. n. 17877 del 9.6.2021; d) delle assunzioni nei ruoli dei dirigenti scolastici effettuate dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania in violazione del diritto dei ricorrenti; 2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'immissione in servizio con la retrodatazione degli effetti giuridici in base al punteggio conseguito in graduatoria ed in particolare: Ventre Carmela dal 1.9.2018; ed i ricorrenti Fornaro Luisa, Boccia Enrico Giuseppe, Santaniello Sergio, Verlanti Francesco dal 1.9.2019; 3) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere collocate al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio riconosciuta a seguito dell'accoglimento della domanda di cui al punto 2) secondo quanto previsto dal C.C.N.L. relativo all'area della Dirigenza scolastica; 4) condannare il M.I. e l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania alla ricostruzione della posizione previdenziale dei ricorrenti con il conseguente versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali a partire dalla data in cui avrebbero avuto diritto all'assunzione e fino alla effettiva immissione in servizio; 5) ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di emanare tutti gli atti ritenuti necessari per consentire l'immediata ed effettiva assunzione dei ricorrenti in servizio; 6) condannare il M.I. e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania al pagamento delle spese di lite ed alla rifusione dell'importo del contributo unificato ai procuratori antistatari, per averne fatto anticipo.”*

Con il presente ricorso ai sensi e per gli effetti degli artt. 669 *quater* e 700 c.p.c. si propone la domanda cautelare alla luce dei seguenti motivi di

DIRITTO

1.1. In via del tutto preliminare occorre rilevare la giurisdizione del Giudice Ordinario,

laddove la presente controversia ha ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione scolastica a seguito del superamento del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Sul punto il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 avente ad oggetto le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" all'art. 63 inerente le "controversie relative ai rapporti di lavoro" prevede che "1. **Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.**".

Sul punto per costante indirizzo della Suprema Corte di Cassazione a Sez. Unite, in tema di impiego pubblico contrattualizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, articolo 63, comma 1, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, mentre lo stesso articolo 63, successivo comma 4, riserva, in via residuale, alla giurisdizione amministrativa esclusivamente le controversie relative alle procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro con la PA (vedi, tra le tante: Suprema Corte di Cassazione Sez. Unite sentenza n. 8799 del 5.4.2017, e giurisprudenza ivi richiamata).

Più specificamente con orientamento consolidato le Sezioni Unite hanno ribadito che "**la riserva di giurisdizione amministrativa in materia di procedure concorsuali del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, ex articolo 63, comma 4, non estende la sua rilevanza alla fase successiva all'approvazione della graduatoria e, in**

particolare, alle controversie relative alle pretese di assunzione basate sull'esito del concorso (ex plurimis: Suprema Corte di Cassazione Sez. Unite sentenza n. 21671 del 23.9.2013, sentenza n. 8410 del 28.5. 2012, sentenza n. 3409 del 13.2.2008).

E' stato ancora precisato che **"con l'approvazione della graduatoria, si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa dell'Amministrazione e subentra una fase in cui i comportamenti della PA vanno ricondotti nell'alveo privatistico, espressione del potere negoziale dell'Amministrazione nella veste di datrice di lavoro, come tali da valutare alla stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento delle obbligazioni (articolo 1218 c.c.), anche secondo i parametri della correttezza e della buona fede"** Suprema Corte di Cassazione Sez. Unite sentenza n. 27197 del 16.11.2017, e precedenti ivi richiami dei precedenti.

Orunque la controversia in esame si colloca, nell'ambito del complessivo *iter* funzionale volto alla costituzione del rapporto di lavoro, in una fase successiva al perfezionamento della procedura concorsuale, culminata con l'approvazione della graduatoria, e propedeutica alla stipulazione del contratto di lavoro tra l'amministrazione scolastica e i ricorrenti, conseguentemente, la controversia in esame afferisce, alla sfera giurisdizionale del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro qui adito.

1.2. Ancora in via preliminare occorre rilevare la competenza territoriale del Tribunale di Nola – Sez. lavoro qui adito ai sensi e per gli effetti dell'art. 413, c.p.c.

Com'è noto l'art. 413 co. 5 c.p.c. individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni **"il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"**.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che: *"per ufficio al quale il dipendente è addetto"* deve intendersi *"la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni"* e ciò al fine, di *"garantire il minore disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria"*.

(Cfr. Suprema Corte di Cassazione Civile Sez. Lavoro sentenza n. 21562 del 15.10.2007 la sentenza n.15344 del 7.8.2004).

Più in particolare la Suprema Corte richiamando il principio secondo cui “**...nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione**”, ritiene per il pubblico impiego e nello specifico per il “*comparto scuola*” di affermare “**la competenza, in relazione al ricorso di docente, del tribunale del circondario nel quale essa prestava la propria attività**” al momento della proposizione del primo ricorso. (Cfr. Suprema Corte di Cassazione Civile Sez. Lavoro **ordinanza n. 10449 del 21.5.2015**).

Nel caso in esame il ricorrente Boccia Enrico Giuseppe è docente titolare presso IPSSCOA “Carmine Russo” di Cicciano, la ricorrente Fornaro Luisa è docente titolare presso l’ISIS “L. Pacioli” di Sant’Anastasia, il ricorrente Santaniello Sergio è docente titolare presso l’ITC “Masullo Thet” di Nola, la ricorrente Ventre Carmela è docente titolare presso Direzione didattica Statale I Circolo di San Giuseppe Vesuviano, ed il ricorrente Verlanti Francesco è docente titolare presso l’ITI “Eugenio Bersani” di Pomigliano D’Arco. **Ne consegue che applicando i richiamati principi al caso in esame, l’assegnazione all’Ufficio al quale i docenti erano addetti al momento della richiesta di costituzione del rapporto radica la competenza per territorio del Tribunale di Nola Sez. in funzione di Giudice del Lavoro.**

1.3. Nel merito, come precisato nella premessa di fatto, occorre evidenziare che l’Amministrazione scolastica convenuta, con la richiama Nota prot. n. 21159 del 9.6.2021, a seguito dell’avvenuto **inserimento a pettine** in base al punteggio conseguito dai ricorrenti nella procedura concorsuale, riconosceva “**il diritto all’immissione in ruolo, scaturente, evidentemente dalla statuizione del giudice amministrativo**”.

Tuttavia nel rilevare l’insussistenza, allo stato, di un numero sufficiente di posti vacanti per l’immissione in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022 del tutto illegittimamente l’Ufficio

subordinava “... *l’affidamento dell’incarico e la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato – agli aventi diritto – alla sussistenza di posti vacanti e disponibili nei ruoli della regione Campania...non appena si realizzi la condizione ...scorrendo di volta in volta la graduatoria*”.

In altre parole, pure a fronte del formale inserimento a pettine nella graduatoria, secondo i rispettivi punteggi conseguiti dai ricorrenti, operato spontaneamente dall’Ufficio, lo stesso subordinava l’assunzione dei ricorrenti, attraverso lo scorrimento della graduatoria, alla sussistenza di nuovi posti vacanti che si renderanno disponibili nel corso del tempo come se gli aventi diritto fossero stati collocati nella riapprovata graduatoria concorsuale “**in coda**” e “**non a pettine**”, quindi, in aperto contrasto con la statuizione del Consiglio di Stato.

A ben vedere la scelta dell’Amministrazione scolastica di provvedere all’assunzione dei ricorrenti solo al verificarsi di nuove disponibilità di posti vacanti risulta in aperta violazione delle risultanze della procedura concorsuale e delle statuizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 6174 del 13.10.2020 e più specificamente degli effetti ripristinatori delle sentenze di annullamento del giudice amministrativo.

Com’è noto, infatti, l’effetto ripristinatorio delle sentenze di annullamento del giudice amministrativo, e quindi della sentenza del Consiglio di Stato Sez. 6^a, n. 6174 del 13.10.2020 nella presente fattispecie, opera *ex tunc*, non solo eliminando dalla realtà giuridica il provvedimento annullato, (atto di esclusione della procedura) ma determinando un diverso assetto degli interessi *ab origine*.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che: “*il giudicato comporta effetti eliminatori, con cui l’atto illegittimo è eliminato dal sistema con effetti retroattivi; ripristinatori, per adeguare lo stato di fatto e di diritto successivo all’atto illegittimo, con l’adozione di un atto amministrativo retroattivo idoneo a consentire “ora per allora” il raggiungimento della finalità indicata nella sentenza; conformativi, con cui, valorizzando la motivazione della sentenza, si individua il modo corretto di riesercizio del potere a seguito dell’annullamento (cfr. Consiglio di Stato, Sez.6^a sentenza n. 1742 del*

26.3.2014).T.A.R. Campania Napoli sentenza n. 5768 dell'8.10.2018. (Cfr. sul punto Consiglio di Stato Sez. 6^a sentenza n. 5409/2007).

In proposito si richiamano numerose pronunce giurisprudenziali del giudice amministrativo adottate in sede di ottemperanza di sentenze che avevano annullato provvedimenti di esclusione da procedure selettive pubbliche con il reinserimento dei candidati esclusi nelle relative graduatorie, chiarendo che: ***“in caso di annullamento giurisdizionale di un atto di concorso pubblico, con conseguente riapprovazione della graduatoria, l'esecuzione della sentenza comporta di per sé, oltre alla riapprovazione della graduatoria, la integrale ricostruzione della carriera, ora per allora, agli effetti giuridici”*** Consiglio di Stato Sez. 5^a n. 6632 del 29.10.2020 (Cfr. Consiglio di Stato Sez. 5^a sentenza n. 1024 del 4.2.2021, sentenza n.48 del 10.1.2012).

In tale prospettiva si è anche condivisibilmente affermato che, ***“qualora il Giudice Amministrativo abbia dichiarato illegittima la mancata costituzione del rapporto di pubblico impiego in capo ad un determinato soggetto, l'autorità amministrativa (o in caso di inerzia il G.A.) deve emanare un provvedimento costitutivo del rapporto con efficacia retroattiva (ora per allora) T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. 2^a, sentenza n. 931 del 25.5.2012”*** T.A.R. Campania Napoli Sez. 5^a sentenza n. 503 del 22.1.2021.

Alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania avrebbe dovuto dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato “ora per allora” dovendo, pertanto, considerare i ricorrenti inseriti nella graduatoria generale di merito del concorso a far data dalla sua prima pubblicazione, provvedendo conseguentemente alla immediata immissione in servizio dei candidati di cui al concorso DDG 13.7.2011 con il riconoscimento di un'anzianità giuridica in base alla posizione ricoperta in graduatoria.

Nello specifico, come risulta dal decreto di pubblicazione della graduatoria concorsuale integrata, i ricorrenti hanno conseguito i seguenti punteggi: 1) **Ventre Carmela**: collocata al **posto 450 bis** con un punteggio complessivo di **70,00**; 2) **Fornaro Luisa**: collocata al **posto 502 bis** con un punteggio complessivo di **69,00**; 3) **Boccia Enrico Giuseppe**:

collocato al **posto 509 bis** con un punteggio complessivo di **68,85**; 4) **Santaniello Sergio**: collocato al **posto 550 bis** con un punteggio complessivo di **68,10**; 5) **Verlanti Francesco**: collocato al **posto 600 ter** con un punteggio complessivo di **66,90**.

La decorrenza dell'assunzione deve essere individuata facendo riferimento alla data di prima immissione in ruolo di candidati aventi il medesimo punteggio degli attuali ricorrenti nonché alle date degli scorrimenti della graduatoria generale di merito del concorso successivi alla pubblicazione del 1.4.2015.

In particolare va evidenziato che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con il decreto prot. n. 9113 del 27.8.2015 in relazione al numero delle assunzioni autorizzate dal 1.9.2015, **per l'anno scolastico 2015/2016** assumeva in servizio in qualità di dirigenti scolastici i candidati dalla posizione 1 occupata da Rasulo Margherita con punti **90,50** alla posizione 200 occupata da Cuomo Giovanna con punti **74,40**, e con il decreto prot. n.9319 del 1.9.2015 provvedeva ad assumere in servizio la candidata Lardo Rosangela che occupava la posizione n. 201 con punti **74,40**, e con il decreto prot. n. 9345 del 2.9.2015 provvedeva ad assumere altresì in servizio il candidato Bruzzantini Natale che occupava la posizione n. 203 con punti **74,40** ed il candidato Amato Luigi che occupava la posizione n. 204 con punti **74,35** nella graduatoria di merito.

Successivamente l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania **per l'anno scolastico 2016/2017** provvedeva ad effettuare ulteriori scorrimenti della graduatoria, fino alla assunzione, con il decreto prot. n. 12073 del 25.8.2016, della candidata Cocurullo Michela che occupava la pozione 264 della graduatoria con punti **73,20**.

Con il decreto prot. n. 16306 del 3.8.2017 l'Amministrazione scolastica provvedeva ad effettuare ulteriori scorrimenti e ad assumere in servizio **per l'anno scolastico 2017/2018**, i candidati, dalle pozioni 216 bis e 264 bis occupate rispettivamente da Taddeo Carla con punti **74,10** e De Simone Anna con punti **73,20**, a seguito su ricorso giurisdizionale, alla posizione 355 occupata da Casalino Rosanna con punti **71,70**, nonché con decreto prot. n. 17642 del 1.9.2017 la candidata Sepe Angela che, a seguito di ricorso giurisdizionale, occupava la posizione 356 bis con punti **71, 60**.

Il medesimo Ufficio provvedeva ad effettuare ulteriori scorrimenti e ad assumere in servizio per **l'anno scolastico 2018/2019**, con il decreto prot. n. 16376 del 20.7.2018 assumeva i candidati, dalla pozione 360 occupata da Vitolo Paola con punti **71,60** alla posizione 474 occupata da Di Bello Alessandra con punti **69,60** nonché con il decreto prot. n. 18214 del 10.8.2018, la candidata Franco Angela che occupava la posizione n. 477 con punti **69,50** e con il decreto n. 18916 del 21.8.2018 la candidata Bianco Rosanna che occupava la posizione n. 483 con punti **69,40**.

Per l'anno scolastico 2019/2020, venivano assunti con il decreto prot. n. 16643 del 19.7.2019, i candidati dalla posizione 493, occupata da Merola Giuseppina con punti **69,20** alla posizione n. 601 *bis* occupata da Faraone Angela con punti **66,90**.

Infine a seguito di ulteriori scorrimenti l'Ufficio provvedeva ad assumere in servizio per l'anno scolastico **2020/2021**, con il decreto prot. n. 21414 del 10.8.2020, i candidati dalla posizione 610 occupata da Ada Serafini con punti **66,65** alla posizione 656 occupata da Rosa Viscardi con punti **64,50**, ultima graduata.

Orbene occorre osservare che se i ricorrenti fossero stati correttamente inseriti in graduatoria avrebbero ottenuto l'assunzione a tempo indeterminato in qualità di dirigenti scolastici con la decorrenza conseguente al loro posizionamento in graduatoria.

In particolare: la ricorrente Ventre Carmela dal 1.9.2018; ed i ricorrenti Fornaro Luisa, Boccia Enrico Giuseppe, Santaniello Sergio, Verlanti Francesco dal 1.9.2019.

Risulta pertanto evidente il diritto dei ricorrenti ad essere immediatamente immesse in ruolo con le relative decorrenze sopra individuate, ed a conferma della fondatezza della pretesa delle stesse si richiamano i numerosi precedenti del Giudice Ordinario in funzione dei Giudice del Lavoro per casi analoghi a quello di specie.

A tal riguardo *“come affermato da altri giudice di questa Sezione (A. Santulli, P. Scognamiglio) la ricorrente ha ottenuto detto riconoscimento sin dalla «prima pubblicazione» ossia dall'agosto 2013 come statuito dal T.A.R. con la sentenza n. 9657/2015. Ritenere diversamente si pone in contrasto con il principio generalissimo di risalto comunitario dell'effettività della tutela giurisdizionale, perché*

vanificherebbe l'esito favorevole di un giudizio di cui non si possano godere i relativi effetti. ... La sentenza di accoglimento di un'azione di annullamento, in definitiva, reca in se un valore di accertamento costitutivo in quanto, oltre all'annullamento dell'atto impugnato di modifica della preesistente situazione giuridica produce anche effetti conformativi nel senso che l'amministrazione deve tenere conto nel riesercizio del potere delle prescrizioni contenute nella sentenza....Ne consegue, pertanto, che se l'effetto della sentenza di annullamento è quella di porre la parte nella condizione e nei diritti che avrebbe potuto ottenere per effetto del superamento del concorso, la ricorrente aveva diritto ad ottenere non già un posto tra quelli di risulta, ovvero tra quelli che si sarebbero resi successivamente disponibili, dopo che i docenti senza riserva avessero scelto, ma quello esistente al momento dell'immissione in ruolo dei docenti non riservisti. Come espresso dal T.A.R. tale decisione ha comportato che la ricorrente è a pieno titolo nella graduatoria concorsuale sin dalla prima pubblicazione. Tribunale di Napoli Sez. Lavoro dott.ssa Lombardi sentenza n. 7535 del 19.10.2016 (Cfr. tra le tante: Tribunale di Velletri Sez. Lavoro dott.ssa Falcione sentenza n. 696 del 3.5.2018).

Ed ancora è stato evidenziato che **"...in ragione di quanto statuito dal Consiglio di Stato la ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere inserita a pieno titolo nella suindicata graduatoria concorsuale...conseguentemente la stessa avrebbe avuto diritto ad essere assunta quanto meno dal 26.11.2015 data in cui è stata immessa in ruolo dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania la docente inserita nella graduatoria in posizione deteriore"**. Tribunale di Napoli Sez. Lavoro dott.ssa Alfano ordinanza n. 22177 del 1.10.2018;

Dal quadro giurisprudenziale sopra individuato, risulta di tutta evidenza il diritto dei ricorrenti ad essere immediatamente immesse in ruolo con la retrodatazione giuridica secondo il proprio posizionamento in graduatoria rispetto alle immissioni avvenute come sopra evidenziato, per ogni anno scolastico a partire dal 1.9.2015.

Né si potrà sostenere, in ordine alla esiguità dei posti da destinare alle immissioni in ruolo

dei dirigenti per l'anno scolastico 2021/2022 rispetto agli avvenuti pensionamenti (Cfr. Ufficio Scolastico Regionale per la Campania nota prot. n. 20211 dell'1.6.2021) che le previsioni di cui all'art. 1, comma 978, della legge n. 178 del 30.12.2020 avente ad oggetto il *"bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021/2023"* con il prescritto normo dimensionamento previsto per le istituzioni scolastiche non possano incidere, in alcun modo e per tutto quanto detto, sulla fondatezza della pretesa dei ricorrenti ad essere immediatamente immesse in ruolo, indipendente dalla attuale carenza dei posti in organico, dovendo l'Ufficio far riferimento per la loro assunzione alla dotazione organica e alle assunzioni autorizzate *"ora per allora"* nei singoli anni con le decorrenze sopra individuate.

In particolare con l'art. 1, comma 978, della L. 30.12.2020 n. 178 il Legislatore ha modificato per il solo anno scolastico 2021/2022 la soglia di autonomia delle istituzioni scolastiche statali, ridotta a 500 alunni e a 300 alunni, nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, prevedendo che *"non possono essere assegnati dirigenti scolastici con l'incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'art. 1 comma 979. Le predette istituzioni sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome"*.

Tuttavia la conseguente contrazione dei posti, dovuta all'applicazione della richiamata norma, come detto, non può in alcun modo essere posta a fondamento della mancata immissione in servizio dei ricorrenti nell'anno scolastico 2021/2022, così come non lo possono essere la determinazione della consistenza complessiva delle dotazioni organiche di dirigenti scolastici definita per il medesimo anno scolastico dal M.I. con il decreto n. 175 del 14.5.2021, né i criteri previsti per le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali definiti dalla Circolare prot. n. 17877 del 9.6.2021, perché le suoi undicate previsioni legislative e regolamentari non trovano applicazione nella fattispecie perché come più volte detto i ricorrenti avrebbero dovute già essere assunte nei precedenti anni scolastici a partire dalla originaria graduatoria di concorso secondo gli scorrimenti

annuali certamente tutti precedenti all'anno scolastico 2021/2022.

Di qui la sicura fondatezza delle pretese dei ricorrenti fatte valere con il presente gravame.

1.4. SUL PERICULUM IN MORA

Nel richiamare espressamente tutto quanto già dedotto, in fatto ed in diritto, nell'atto introduttivo del presente giudizio, e, nel ribadire espressamente tutti i motivi di fondatezza del ricorso, si ritiene opportuno evidenziare l'attualità del *periculum in mora*, e **la necessità di richiedere uno specifico provvedimento volto alla immediata costituzione del rapporto di lavoro tra i ricorrenti e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per l'anno scolastico 2021/2022 che sta per iniziare.**

Nello specifico è opportuno evidenziare che il diritto dei ricorrenti alla immediata assunzione nei ruoli dei dirigenti scolastici della Campania trae origine dalla partecipazione ad un concorso bandito nel lontano 2011, espletato negli anni 2012/2013 e completato con la pubblicazione della graduatoria nell'anno 2014 e con le prime assunzioni a partire dal 1.9.2015.

Tuttavia la vicenda processuale iniziata innanzi al Giudice Amministrativo, con i giudizi di 1° e 2° grado, che ha accertato l'illegittimità dell'esclusione adottata ai danni dei ricorrenti dalla procedura concorsuale, si è protratta per quasi 10 anni, ed ha di fatto impedito che i ricorrenti potessero essere assunte andando a ricoprire l'incarico dirigenziale a cui avevano diritto come riconosciuto dal T.A.R. Lazio Roma ed da ultimo dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6147 del 13.10.2013.

A ben vedere, in ottemperanza di una sentenza dell'autorità giudiziaria, divenuta irrevocabile da quasi un anno, l'Amministrazione avrebbe dovuto ripristinare l'ordine legittimo delle assunzioni provvedendo alla immediata immissione nei ruoli dirigenziali dei ricorrenti.

Va evidenziato, infatti, che gli altri candidati presenti in graduatoria, essendo stati regolarmente immessi in ruolo nei tempi previsti in relazione al numero delle assunzioni autorizzate, ricoprono l'incarico già da molto tempo, mentre i ricorrenti nonostante l'accertato diritto ad essere assunte secondo gli scorrimenti della graduatoria e le relative

decorrenze rischiano addirittura, in caso di mancato accoglimento della presente istanza cautelare, di continuare a vedere frustrata la loro realizzazione professionale.

Invero a causa dell'illegittimo comportamento dell'Amministrazione scolastica, stigmatizzato nell'atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti dovrebbero attendere l'eventuale sussistenza, nei prossimi anni scolastici, di nuovi posti "*vacanti e disponibili*", che a seguito della contrazione conseguente all'applicazione della normativa finanziaria contenuta nella legge di "*bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021/2023*" potrebbero essere sensibilmente ridotti con una disponibilità annuale esigua e tale da non consentire l'immissione in ruolo degli aventi diritto in tempi idonei a non pregiudicare ulteriormente la loro carriera professionale.

La situazione sopra individuata comporta incontestabilmente un evidente danno alla professionalità: si tratta del pregiudizio derivante dalla mancata possibilità di espletare le funzioni dirigenziali e conseguentemente di acquisire una maggiore capacità professionale necessaria per consentire la progressione di carriera con l'attribuzione di incarichi dirigenziali via via più complessi.

Il mancato effettivo espletamento delle funzioni di dirigente ha, infatti, dei riflessi negativi sulla valutazione del *curriculum* dei ricorrenti ai fini della assegnazione di incarichi di maggiore complessità ai sensi dell'art. 11, comma 5, del C.C.N.L. della dirigenza dell'11.4.2006.

Il descritto pregiudizio sulla ritardata formazione del bagaglio esperienziale dei ricorrenti non potrà certamente essere reintegrato attraverso il dovuto riconoscimento della retrodatazione giuridica nell'inquadramento ma solo attenuato dalla necessaria, immediata ed effettiva immissione in ruolo, incidendo qualunque ulteriore ritardo in modo irreversibile sull'attività professionale dei ricorrenti.

Sul punto, ai fini della valutazione del pregiudizio imminente, anche rispetto ai tempi di definizione del giudizio di merito, va debitamente tenuto conto dell'attuale età dei ricorrenti, **in particolare il dott. Francesco Velanti potrebbe svolgere le funzioni dirigenziali per un solo anno**, dell'anzianità nel ruolo di docente richiesta per la partecipazione al

concorso, dei **10 anni** trascorsi per risoluzione della vicenda giudiziaria amministrativa, dei limiti di età previsti per la quiescenza dei dirigenti scolastici, per comprendere che ogni anno scolastico di ritardo nell'immissione in ruolo, incide, ingiustamente e profondamente sull'orizzonte professionale dei ricorrenti.

Sotto diverso profilo la mancata assunzione procura ai ricorrenti anche un grave nocumento di natura economica, in primo luogo, il trattamento stipendiale di dirigente ha una consistenza economica di gran lunga superiore rispetto a quello di docente e, comunque, senza l'effettivo espletamento delle funzioni dirigenziali, in presenza della ritardata illegittima assunzione non è possibile percepire le relative retribuzioni, come chiarito dalla giurisprudenza secondo cui *“Non può riconoscersi ai fini economici il diritto alla corresponsione delle retribuzioni per il periodo di ritardo nell'assunzione. Tale diritto, in forza della sua natura sinallagmatica, presuppone necessariamente l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio”* (cfr. tra le molte, Consiglio di Stato, III Sez., n. 1029/2015, Suprema Corte di Cassazione Sez. Lavoro sentenza n. 13940/2017, ordinanza n. 16664/2020).

Inoltre il prorogarsi del ritardo dell'assunzione dei ricorrenti riverbera irrimediabilmente i suoi effetti negativi anche sul trattamento pensionistico che, in mancanza del riconoscimento della ricostruzione della posizione previdenziale, non potrà garantire il trattamento di quiescenza con il computo riferito anche a tutti gli anni in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere già in servizio.

Da tutto quanto detto, discende che un eventuale accoglimento nel merito del ricorso, attesi altresì i tempi di giudizio, non sarebbe, pertanto, in grado di ristorare ex post i danni subiti e subendi dai ricorrenti che si vedrebbero precludere la possibilità dell'accesso in tempi rapidi ai ruoli dei dirigente scolastico, ed anche un eventuale risarcimento economico non sarebbe in grado di ristorare i gravissimi danni professionali, curriculari e morali dei ricorrenti.

Da tutto quanto detto discende con chiarezza che i profili di danno, dedotti a fondamento dell'istanza appaiono gravi ed irreparabili, considerato, altresì, che le pretese giuridiche e

l'interesse sostanziale dedotto dai ricorrenti appaiono legittimi e meritevoli di tutela.

P.T.M.

si conclude affinché Codesto Ecc.mo Giudice adito, ai sensi e per gli effetti degli art. 669 *quater* e art. 700 c.p.c. fissata l'udienza di comparizione delle parti, Voglia

in via cautelare:

- 1) **ordinare al M.I. e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ognuno per quanto di competenza, di adottare tutti gli atti ritenuti necessari per consentire l'immediata ed effettiva assunzione delle ricorrenti in servizio per l'anno scolastico 2021/2022;**
- 2) **condannare** il M.I. e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania al pagamento delle spese della fase cautelare ed alla rifusione dell'importo del contributo unificato ai **procuratori antistatari**, per averne fatto anticipo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13, comma 6 *quater* lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011 di modifica del DPR n°115 del 30.05.2002, aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, il **valore della causa è indeterminabile** e pertanto si versa il contributo unificato nella misura € 259,00.

Avv. Anna Polito

Avv. Leonardo Sagnibene

Si indicano i documenti già depositati con il ricorso introduttivo del giudizio come da foliaro:

- 1) Consiglio di Stato Sez.6^a sentenza n. 6174 del 13.10.2021;
- 2) Atto di Diffida e messa in mora del 25.1.2021
- 3) Ricevuta p.e.c. della consegna della notifica telematica dell'atto di diffida e emessa in mora;
- 4) Atto di diffida e messa in mora della UIL Scuola del 10.3.2021;
- 5) Atto di Diffida e messa in mora del 20.5.2021;
- 6) Protocollo di ricevuta della notifica dell'atto di diffida e messa in mora;
- 7) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 21159 del 9.6.2021;

- 8) Ministero dell'Istruzione decreto prot. n. 157 del 14.5.2021
- 9) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 17877 del 9.6.2021;
- 10) ANP – Associazione Nazionale Presidi comunicato del 15.6.2021;
- 11) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n.20211 del 1.6.2021
avente ad oggetto il collocamento in quiescenza di n. 62 dirigenti scolastici a partire
dal 1.9.2021;
- 12) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Elenco allegato al decreto prot. n.20211
del 1.6.2021
- 13) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 12263 di pubblicazione
della graduatoria generale di merito prot. n. 6174/2020 del 1.4.2021;
- 14) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto Prot. N. 21451 di pubblicazione
della graduatoria generale di merito dell'11.6.2021;
- 15) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 9248 di pubblicazione
della graduatoria generale di merito del 18.12.2014;
- 16) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 3355 di pubblicazione
della graduatoria generale di merito emendata dagli errori materiali del 1.4.2015;
- 17) Graduatoria generale di merito emendata dagli errori materiali allegata al decreto prot.
n. 3355 del 1.4.2015;
- 18) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 9113 di **assunzione per
l'anno scolastico 2015/2016** dei candidati dalla posizione n. 1 alla posizione n. 200
del 27.8.2015;
- 19) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 9319 di **assunzione per
l'anno scolastico 2015/2016** della candidata di cui alla posizione n. 201 del 1.9.2015;
- 20) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 9345 di **assunzione per
l'anno scolastico 2015/2016** dei candidati di cui alla posizioni n. 203 e 204 del
2.7.2015;
- 21) M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione
generale per il personale scolastico – procedura relativa alla copertura dei posti

vacanti di dirigente scolastico ai sensi dell'art. 1, comma 92 della L. 13.7.2015 n. 107 decreto prot. n. 635 del 27.8.2015;

- 22) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto Prot. n. 10868 con allegata graduatoria a seguito della procedura di interregionalità del 2.10.2015;
- 23) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 12073 di **assunzione per l'anno scolastico 2016/2017** della candidata di cui alla posizione n. 264 del 25.8.2016;
- 24) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 16306 di **assunzione per l'anno scolastico 2017/2018** dei candidati dalla posizione n. 216 bis e 264 bis alla posizione n. 355 del 3.8.2017;
- 25) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 17642 di **assunzione per l'anno scolastico 2017/2018** della candidata di cui alla posizione n. 359 bis del 1.9.2017;
- 26) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 16376 relativo alle **assunzioni per l'anno scolastico 2018/2019** del 20.7.2018;
- 27) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania allegato decreto prot. n. 16376 di **assunzione per l'anno scolastico 2018/2019** dei candidati dalla posizione n. 360 alla posizione n. 474 del 20.7.2018;
- 28) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 18214 di **assunzione per l'anno scolastico 2018/2019** della candidata di cui alla posizione n. 477 del 10.8.2018;
- 29) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 18916 di **assunzione per l'anno scolastico 2016/2017** della candidata di cui alla posizione n. 483 del 21.8.2018;
- 30) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 16443 relativo alle **assunzioni per l'anno scolastico 2019/2020** del 19.7.2019;
- 31) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania allegato decreto prot. n. 16443 di **assunzione per l'anno scolastico 2019/2020** dei candidati dalla posizione n. 493 alla

posizione n. 601 bis del 19.7.2019;

32) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decreto prot. n. 21414 di **assunzione per l'anno scolastico 2020/2021** dei candidati dalla posizione n. 610 alla posizione n. 656 del 10.8.2020;

33) Tribunale di Napoli Sez. lavoro sentenza n. 7535 del 19.10.2016

34) Tribunale di Velletri Sez. Lavoro sentenza n.696 del 5.5.2018.

Avv. Anna Polito

Avv. Leonardo Sagnibene

verbale telematico

TRIBUNALE DI NOLA
- giudice del lavoro e della previdenza -

All'udienza del 30/09/2021, tenuta dal giudice, d.ssa Francesca Fucci, è stata chiamata la causa, iscritta al numero di ruolo generale 3666 2021, tra:

CARMELA VENTRE

contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Sono presenti l'avv. Polito e Sagnibene con i ricorrenti Verlanti e Fornaro di persona.

E' presente per il MIUR USR Campania la dott. Annamaria La Marca funzionario con delega dell'avvocatura dello Stato, che deposita. Il sig. Verlanti Francesco dichiara di confermare il ricorso e di voler precisare che dal 1.9.22 sarà in quiescenza per età anagrafica quindi il mancato riconoscimento del proprio diritto determinerebbe un danno economico anche sulla pensione, oltre che morale atteso che non riuscirebbe a svolgere neanche un anno di funzioni dirigenziali.

E' introdotta la sig. Fornaro Luisa che dichiara di confermare il ricorso e di voler precisare che è separata giudizialmente dal 2015 e che il marito non passa gli alimenti per i figli di cui il più piccolo di 12 anni è un DSA ed ha bisogno di un tutor nei compiti pomeridiani, diverso dai genitori, che segue un PDP a scuola e avrebbe bisogno della logopedia, per cui è in difficoltà economica ad andare avanti.

I procuratori depositano documentazione attestante il PDP del figlio minore della ricorrente Fornaro.

Nel resto i procuratori si riportano ai propri scritti difensivi, evidenziando che il precedente negativo di questo Tribunale (dott. Fucci Francesco) riguarda situazioni diverse in ordine al *periculum in mora*.

La dott. ssa La Marca si riporta alla memoria difensiva e sottolinea che il MIUR ha ottemperato alla sentenza del Consiglio di Stato ed immesso in graduatoria tutti i 61 vincitori del ricorso amministrativo ma per poterli assorbire è necessario attendere dei posti disponibili e vacanti che per ora sono stati solo 9. Precisa che in relazione al predetto contenzioso L'USR Campania non ha effettivamente proceduto all'accantonamento dei posti nelle more tra il giudizio dinanzi al TAR e quello dinanzi al Consiglio di Stato o anche successivamente. Precisa altresì che i posti riservati alla mobilità per l'anno 2021-2022 sono stati solo 4.

IL GL

si riserva.

E' verbale



IL GIUDICE





**ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.
IL GIUDICE**

Letti gli atti della procedura cautelare promossa da **VENTRE CARMELA + 4** nei confronti del **Ministero dell'Istruzione-Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 30-9-2021

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 cpc, depositato il 23.8.2021, i ricorrenti hanno proposto domanda cautelare in pendenza del procedimento di merito recante R.G. 3666/21 nei confronti del MIUR e dell'Ufficio scolastico Regionale Campania richiamando il contenuto del ricorso di merito depositato in data 12.7.2021 ed, in particolare, deducendo che il M.I.U.R. con decreto del 13.7.2011 ha indetto un concorso per il reclutamento di n. 2386 dirigenti scolastici; di essere stati esclusi all'esito delle prove preselettive; di aver partecipato alle altre prove concorsuali in base a decreto presidenziale del 13.12.2011 emesso dal T.A.R. Campania, poi dichiaratosi incompetente; che il T.A.R. Lazio con sentenza n. 915 del 19.1.2017 ha annullato la graduatoria di merito, approvata il 18.12.2014, nella parte in cui non erano riportati anche i ricorrenti; che il Consiglio di Stato con sentenza n. 6174/2020 confermava quanto statuito dal giudice di primo grado; che con decreto prot. n. 12263 dell'1-4-2021 l'USR, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, procedeva all'integrazione della graduatoria di merito del concorso inserendo a pettine i ricorrenti; che l'USR con atto protocollo n. 21159 del 9.6.2021, dopo aver ribadito di aver proceduto all'esecuzione della sentenza del giudice amministrativo, ha precisato di non avere provveduto all'assunzione dei ricorrenti in quanto l'organico della Regione Campania è saturo; di aver richiesto nell'ambito del giudizio di merito l'accertamento del diritto all'immediata assunzione con retrodatazione degli effetti giuridici dall'1-9-2018 per la Ventre e dall'1-9-2019 per gli altri ricorrenti con riconoscimento del relativo trattamento economico in base a tale anzianità di servizio con condanna dei resistenti al pagamento dei contributi dalla data in cui avrebbero avuto diritto all'assunzione e fino all'effettiva immissione in servizio con spese di lite; la sussistenza della giurisdizione del GO in quanto il *petitum* sostanziale riguarda il diritto all'assunzione a seguito dell'approvazione della graduatoria; la competenza del Tribunale adito in ragione della sede di servizio; che l'USR avrebbe dovuto dare esecuzione alla sentenza ora per allora, considerandoli, quindi, inseriti nella graduatoria di merito sin dalla sua prima pubblicazione con conseguente immissione in servizio, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data di immissione in servizio di candidati aventi lo stesso punteggio a seguito dei diversi scorrimenti di graduatoria e che, pertanto, non sono applicabili né l'art. 1 co. 978 L 178/2020 relativa alla limitazione degli incarichi dei dirigenti scolastici anno 2021/2022 né la circolare prot. 17877 del 9.6.2021; che sussiste il *periculum in mora* in quanto il



diritto all'assunzione si collega a un concorso bandito nel 2011 e conclusosi nel 2014, gli altri candidati ricoprono l'incarico già da molto tempo, sussiste un evidente danno sia alla professionalità, anche ai fini dell'assegnazione di incarichi di maggiore complessità, sia al trattamento stipendiale e pensionistico in ragione del mancato espletamento delle funzioni dirigenziali. Hanno quindi chiesto in sede cautelare di ordinare alle amministrazioni resistenti di adottare tutti gli atti ritenuti necessari per la loro immediata assunzione con vittoria di spese di lite.

Si sono costituite le parti resistenti chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 30-9-2021 all'esito della discussione orale il GL si riservava.

Nel caso di specie il *thema decidendum* è rappresentato dal riconoscimento del diritto all'assunzione a seguito dell'annullamento giurisdizionale della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale indetta con decreto del 13-7-2011.

Deve, quindi, ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario come confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 6102/2014) secondo cui *“Posto che l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'effettivo adempimento da parte dell'amministrazione pubblica dell'obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice di cognizione, il giudice dell'esecuzione è chiamato non solo a enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, ma anche - quando emergano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione - ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, fermo restando che detto potere incontra il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quante volte la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento dell'amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo. Ne deriva che, in tema di pubblico impiego privatizzato, essendo devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie inerenti al rapporto mentre al giudice amministrativo quelle concorsuali strumentali alla sua costituzione, esula dalla giurisdizione amministrativa, esercitata in sede di ottemperanza, il ripristino dello stato giuridico ed economico e della relativa posizione previdenziale in favore del candidato che, a seguito dell'annullamento giudiziale della sua esclusione dalla graduatoria di concorso per l'assunzione, abbia poi agito nella anzidetta sede per ottenere il provvedimento costitutivo del rapporto e la ricostruzione della carriera, non trattandosi di strette conseguenze della costituzione del rapporto medesimo”* (Cass. SU 19 dicembre 2011, n. 27277).

Per tali ragioni è infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalle parti resistenti.

Per quanto riguarda il merito, la domanda cautelare deve essere rigettata per insussistenza del *periculum in mora*.

E' noto che l'emissione di provvedimenti cautelari è subordinata, in via generale, alla ricorrenza di due requisiti: il *fumus boni iuris* - inteso come verosimile fondatezza della pretesa azionata, sia pure sulla base di una cognizione sommaria - e il



periculum in mora, inteso come pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile, connesso al decorso del tempo necessario ad ottenere tutela in via ordinaria.

Si rammenta che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente il pregiudizio idoneo a fondare l'adozione di un provvedimento d'urgenza deve necessariamente sostanziarsi in un *quid pluris* rispetto alla mera lesione del diritto azionato, per l'evidente ragione che a diversamente opinare la tutela cautelare, da strumento residuale ed eccezionale, finirebbe con l'imporsi quale ordinario mezzo di tutela dei diritti, la qual cosa, con ogni evidenza, non ha fondamento alcuno nel vigente sistema processuale.

Appare, pertanto, conforme al dettato normativo una valutazione caso per caso del *periculum*, ravvisabile quando la lesione del diritto, in sé ovvero in quanto implicante la contemporanea lesione di altri beni funzionalmente connessi al diritto stesso, non sia pienamente ristorabile per equivalente ed implichi, quindi, effetti pregiudizievoli irreversibili.

Tale pregiudizio, perché sia consentito il ricorso alla procedura di urgenza, deve, poi, essere, oltre che irreparabile, imminente – come espressamente qualificato dall'art. 700 c.p.c. il danno richiesto per emissione dei provvedimenti d'urgenza –, così da giustificare il ricorso ad una tutela sommaria.

Nella fattispecie in esame, va innanzitutto rilevato che il presunto pregiudizio subito dai ricorrenti, alla stregua delle allegazioni contenute in ricorso, è riconducibile solo ed esclusivamente alla loro mancata assunzione in base all'inserimento nella graduatoria di merito in esecuzione della sentenza n. 6174/2020 del 17/9/2020. Sulla base di tale provvedimento giurisdizionale, quindi, i ricorrenti allegano di dover essere immediatamente assunti.

Dalla prospettazione attorea, quindi il pregiudizio derivante dalla ritardata assunzione deve ritenersi consolidato nella sfera giuridica di parte ricorrente al momento della pubblicazione della graduatoria di merito adottata in ottemperanza al summenzionato provvedimento (decreto n. 12263 dell'1.4.2021) o, comunque, al momento dell'adozione della nota protocollo n. 21159 del 9.6.2021, che costituisce di per sé il momento in cui la P.A. ha manifestato in modo inequivocabile il proprio intento di procedere alle nuove assunzioni solo in presenza di posti vacanti e disponibili.

La circostanza che la domanda cautelare sia stata invece proposta il 23.8.2021, a distanza di tempo sia dalla presentazione del ricorso di merito (12.7.2021) sia dalla pubblicazione della graduatoria di merito rettificata, è dunque già un elemento di incisiva rilevanza nell'escludere la sussistenza del *periculum in mora*, come peraltro osservato in un precedente del Tribunale di Napoli nord su ricorso proposto da altra docente in condizioni analoghe a quelle dei ricorrenti nell'odierno giudizio ed allegato alla produzione di parte resistente.

Va poi rilevato che, anche quanto alle specifiche posizioni di due degli odierni ricorrenti ed in particolare Fornaro Luisa e Verlanti Francesco, per i quali la difesa di parte ricorrente in sede di udienza ha evidenziato la sussistenza di specifiche ed ulteriori ragioni di urgenza -segnatamente, quanto alla prima, la condizione di madre separata da coniuge inadempiente nella corresponsione degli alimenti e con un figlio minore con DSA e, quanto al secondo, in quanto soggetto che resterà in servizio solo



sino al 31-8-2022 per raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione-, parimenti difetta il *periculum in mora*.

Quanto alla ricorrente Fornaro si osserva, invero, come la prospettazione del pericolo irreparabile nel ritardo *sub specie* di danno economico, operata per la prima volta in sede di udienza di discussione, appare del tutto inadeguata e sfornita di prova, atteso che la ricorrente non ha provato, da un lato, la reale consistenza delle sostanze del nucleo familiare non avendo depositato documentazione all'uopo rilevante (certificato dell'Agenzia delle Entrate) e, dall'altro, l'ammontare delle spese mensili necessarie all'assistenza in favore del minore e l'incapienza dello stipendio percepito come docente per far fronte alle stesse.

Venendo al Verlanti, poi, la dedotta frustrazione delle aspettative professionali dello stesso a svolgere funzioni dirigenziali prima del pensionamento appare oltremodo generica e frutto di un'apodittica presunzione circa la maggior gratificazione professionale che ne deriverebbe rispetto allo svolgimento dell'attività di docente, il tutto in mancanza della deduzione di specifici elementi individualizzanti la posizione del ricorrente.

Anche sul piano economico e contributivo va poi rilevato come non si ravvisa alcun profilo di irreparabilità, atteso che parte ricorrente non ha allegato alcuna delle ragioni che farebbero temere un pregiudizio siffatto sotto i tre profili dell'irreversibilità degli effetti nei confronti del diritto tutelato, dell'impossibilità (o grave difficoltà) di conseguire la totale *restitutio in integrum* del diritto cautelando e della mancata realizzazione della funzione che il diritto è chiamato a svolgere. Di contro, in caso di accoglimento della domanda dallo stesso proposta in sede di merito, la parte potrebbe comunque ottenere attraverso la ricostruzione di carriera il trattamento che le spetterebbe.

La domanda cautelare deve essere, quindi, rigettata.

La liquidazione delle spese di lite va demandata al giudizio di merito.

P.Q.M.

- rigetta la domanda cautelare;

- spese al definitivo.

Si comunichi.

Nola, lì 26-10-21

IL GL

Dott.ssa Francesca Fucci



